

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO REGIONALE CONCERNENTE LE INIZIATIVE DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA PER L'ANNO SCOLASTICO 2013/14

L'anno 2013, il giorno 20 settembre, presso l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, in sede di contrattazione decentrata a livello regionale

tra

la delegazione di **Parte pubblica**, composta da:

Gianna Marisa Miola – Vice Direttore Generale

Francesca Sabella – Dirigente Ufficio IV "Ordinamenti scolastici – Formazione – Diritto allo studio"

e

la delegazione di **Parte sindacale**, composta da:

FLC – CGIL Claudio Baccarini

CISL SCUOLA Nereo Marcon

UIL SCUOLA Giuseppe Morgante

SNALS CONFSA Elisabetta Capotosto

Federazione GILDA UNAMS Livio D'Agostino

VISTI

il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto scuola, di seguito nominato CCNL, sottoscritto in data 29/11/07, in particolare il Capo VI sulla formazione, nonché il Capo II art. 4, comma 3, primo capoverso (contrattazione integrativa regionale) in dettaglio la lettera c) (criteri, modalità e opportunità formative per il personale docente educativo e ATA e la lettera e) criteri e modalità di verifica dei risultati delle attività di formazione e art. 6, comma 2

l'Intesa del 20 luglio 2004, definita dal MIUR con le OO.SS. con la quale si è delineato il sistema di formazione continua del personale ATA in servizio e le intese seguenti stipulate ad integrazione

la Sequenza contrattuale del 25/07/08, siglata dal MIUR con le OO.SS. di modifica e integrazione degli artt. 47, 48, 49, 50, 55, 89 e della tabella B del CCNL del 29/11/07, in particolare l'art. 2 che contempla la rivalutazione del valore economico delle posizioni economiche, le assegnazioni di nuove posizioni economiche nell'area B a seguito del superamento con esito favorevole di apposito corso di formazione e gli Accordi seguenti stipulati al fine di conferire operatività a tale sequenza

l'Ipotesi contrattuale nazionale per la formazione del personale scolastico per l'a.s. 2013/14 del 24/07/13, in particolare:

art. 1 - dove si esplicita che la programmazione dell'attività di formazione e la concreta gestione della stessa avvengono a livello regionale e di singola scuola (organizzata anche in Rete) e che la contrattazione collettiva intende superare la frammentazione degli interventi per delineare un organico quadro comune di riferimento a sostegno dell'elaborazione del piano annuale delle attività di formazione ed aggiornamento, nelle modalità previste all'art. 66 del CCNL vigente, deliberato dalle istituzioni scolastiche autonome

art. 8 - ove si elencano finalità e obiettivi della formazione per l'a.s. 2013/14, riportandoli nel seguente ordine:

- a) Obblighi contrattuali
- b) Processi di riforma
- c) Iniziative relative a specifiche disposizioni normative

Considerata la necessità di provvedere, nell'a.s. 2013/14, alla dovuta formazione per il personale docente neo immesso in ruolo, ai percorsi formativi di qualificazione, riqualificazione e riconversione professionale del personale ATA, nonché di fornire tempestivo e adeguato sostegno ai processi di innovazione organizzativa, didattica e regolamentare a tutto il personale scolastico

In attesa di conoscere la quota finalizzata alla formazione destinata all'USR del Veneto nell'ambito del finanziamento nazionale di competenza dell'esercizio finanziario 2013 riportato all'art. 9 dell'Ipotesi contrattuale nazionale del 24 luglio 2013, nonché per le iniziative relative

a specifiche disposizioni normative (elencate all'art. 8 comma 3 dell'Ipotesi contrattuale nazionale)

VIENE SOTTOSCRITTA

La presente Ipotesi del contratto collettivo regionale concernente le iniziative di formazione ed aggiornamento a favore del personale della scuola, per l'anno scolastico 2013/14

art. 1 **(finalità e pubblicità dell'accordo)**

1. Il presente contratto, a garanzia della fruizione del diritto alla partecipazione, alle attività di formazione e di aggiornamento per tutto il personale della scuola nei tempi indicati dalla normativa vigente, esplicita:

- i criteri, le modalità e le opportunità formative per l'attuazione delle iniziative di formazione ed aggiornamento rivolte al personale della scuola del Veneto per l'anno scolastico 2013/14
- i criteri e le modalità di verifica dei risultati delle attività di formazione.

2. L'azione formativa 2013/14, al fine di promuovere un'efficace crescita professionale e il necessario sostegno agli obiettivi di innovazione, prevede prioritariamente:

quali **Obblighi contrattuali**

- le iniziative di formazione in ingresso per il personale docente, educativo e A.T.A. neo assunto
- le iniziative di formazione per la riqualificazione del personale A.T.A. inquadrato nell'ambito dell'Intesa del 20/07/04 e seguenti, in attuazione in ambito formativo di quanto stabilito dalla sequenza contrattuale del 25/07/08 e dell'Accordo nazionale del 12/03/2009
- i percorsi formativi di riconversione professionale

quali **iniziative di formazione a sostegno dei processi di riforma, per la qualità del servizio e per il raggiungimento degli obiettivi generali stabiliti per il sistema istruzione, con particolare riferimento alle**

- Indicazioni Nazionali della scuola dell'infanzia e del 1° ciclo
- Indicazioni Nazionali per i Licei
- Linee Guida del biennio e del triennio degli Istituti tecnici e professionali

quali **Iniziative formative previste e sostenute finanziariamente da specifiche disposizioni normative**

- l'integrazione degli alunni diversamente abili
- il miglioramento della sicurezza e della salute negli ambienti di lavoro
- il completamento dei percorsi di formazione finalizzati all'acquisizione delle competenze linguistico-comunicative e metodologico - didattiche dei docenti da impegnare nell'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria
- la formazione per il personale delle scuole in aree a rischio o a forte processo migratorio, o frequentate da nomadi, nonché per il personale impegnato nelle scuole ospedaliere e nelle scuole carcerarie degli istituti penitenziari
- lo sviluppo delle conoscenze e competenze necessarie per un'efficace integrazione della lavagna digitale nella didattica
- l'aggiornamento professionale dei docenti di religione cattolica

3. Il presente contratto sarà affisso all'Albo di ogni Istituzione scolastica e messo a disposizione del Collegio dei Docenti che è competente a deliberare il Piano Annuale delle Attività di aggiornamento e di formazione destinate ai docenti in coerenza con gli obiettivi e i tempi del POF; sarà pure a disposizione del DSGA per la programmazione del Piano di formazione rivolto al personale ATA.

art. 2
(fruizione del diritto alla formazione)

1. La partecipazione alle attività di formazione e aggiornamento costituisce un diritto per il personale con contratto a tempo indeterminato e con contratto a tempo determinato. L'Amministrazione, pertanto, è tenuta a fornire strumenti, risorse ed opportunità che garantiscano la formazione in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo di tutte le professionalità.
2. Nelle scuole il personale esercita il diritto alla formazione anche nella forma dell'autoaggiornamento, individuale o in gruppo di lavoro, purché l'attività sia inserita nel Piano annuale deliberato dall'istituzione scolastica.
3. Le scuole impegnate nell'accoglienza di personale neoimpresso in ruolo programmano percorsi di formazione sul lavoro coerenti con quanto previsto dall'art. 68 del CCNL e con gli interventi di sistema predisposti dall'Amministrazione centrale e periferica.
4. Onde favorire la massima interazione e sinergia tra tutti gli operatori del sistema dell'istruzione per garantire condizioni favorevoli per lo sviluppo della professionalità, l'Amministrazione rende disponibili anche per il personale delle scuole paritarie, i materiali derivanti dalle iniziative organizzate per il personale della scuola statale.

art. 3
(impegni e competenze)

1. Alle Istituzioni Scolastiche singole, in rete o consorziate, compete la programmazione delle iniziative di formazione riferite ai contenuti funzionali al POF individuate sia direttamente sia all'interno dell'offerta disponibile sul territorio, ferma restando la possibilità dell'autoaggiornamento. Il Piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione dovrà essere coerente con gli obiettivi del Piano dell'Offerta Formativa e con i processi di ricerca didattica, educativa e di sviluppo, considerate anche le esigenze e le opzioni individuali dei docenti. Esso comprende le attività deliberate dal Collegio docenti e le azioni predisposte dal Direttore per i Servizi Generali e Amministrativi per il personale ATA.
2. Il Piano annuale di formazione è oggetto di preventiva informazione alle Organizzazioni sindacali di scuola. Inoltre, fa capo al Dirigente Scolastico fornire informazione preventiva sui criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento prima dell'adozione del Piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione, nonché informare i docenti circa le azioni formative promosse dall'Amministrazione.
3. Gli Uffici Scolastici Territoriali, in quanto articolazioni dell'Ufficio Scolastico Regionale, garantiscono servizi professionali di supporto alla progettualità delle scuole, azioni perequative e interventi legati a specificità locali e a tipologie professionali e iniziative di monitoraggio.
4. All'Ufficio Scolastico Regionale spettano compiti di organizzazione e realizzazione degli interventi formativi previsti per obbligo contrattuale e/o previsti da specifiche disposizioni normative. Al medesimo competono pure azioni di regia, coordinamento, monitoraggio e valutazione, nonché azioni di sostegno ai processi di riforma e di sussidiarietà ed implementazione nei confronti di progetti pilota o sperimentali eventualmente promossi a livello periferico o di singola Istituzione scolastica.
5. L'Ufficio Scolastico Regionale si impegna altresì a predisporre il Piano Annuale di Formazione regionale entro il 31.10.2013. Entro il successivo mese di novembre sarà data la relativa informativa.

art. 4
(ambiti prioritari del Piano Annuale)

1. Fermo restando quanto indicato all'art. 1, comma 2 del presente Contratto, il Collegio dei docenti, nel deliberare il Piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione previsto dall'art. 66 del CCNL nell'ambito di una programmazione anche pluriennale, coerentemente con la specifica identità di ciascuna scuola dell'autonomia - ai sensi del D.P.R. n. 275/99 -, individuerà i bisogni formativi del personale.

2. Per il personale ATA, in quanto componente di supporto della didattica e dell'educazione, si ribadisce che la formazione è funzionale all'attuazione dell'autonomia ed alla crescita professionale.

art. 5
(finanziamento)

1. L'ammontare complessivo delle risorse disponibili per i Piani gestionali per la formazione del personale docente, educativo e ATA è definito dall'art. 9 dell'Ipotesi contrattuale nazionale del 24/07/2013 per un importo, a livello nazionale, di € 2.759.749,00, ripartito fra otto capitoli di spesa di competenza del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, nonché al capitolo 1331/2 del Dipartimento dell'Istruzione. (Allegato 1)

2. I finanziamenti di cui al citato art.9, compresi ulteriori finanziamenti che saranno fruibili per la formazione del personale scolastico, saranno destinati alle Istituzioni scolastiche, fatti salvi gli obblighi contrattuali e di legge.

3. Le Istituzioni scolastiche, singolarmente o in rete, concorrono, quali assegnatarie di finanziamento, tramite la presentazione di progetti formativi all'Ufficio Scolastico Regionale, su appositi modelli predisposti dalla Direzione Generale del personale scolastico.

4. L'Ufficio Scolastico Regionale selezionerà i progetti da finanziare e li invierà, in stretto ordine di priorità, all'Amministrazione centrale; farà capo alla stessa Amministrazione centrale l'attribuzione delle risorse.

art. 6
(altri soggetti formativi)

L'attività formativa potrà anche essere offerta da soggetti esterni accreditati dal MIUR, secondo le procedure da ridefinire, in coerenza con i criteri indicati dall'art. 67 del CCNL. Inoltre l'Ufficio Scolastico Regionale riconosce, ai sensi dell'OM 90 del 1° dicembre 2003, art. 5, con proprio decreto prot. n. 9911 del 4/07/2013, specifiche iniziative di formazione proposte per l'anno scolastico 2013/14 da soggetti esterni (Allegato 2).

art. 7
(criteri e modalità di verifica delle attività formative)

1. Le attività formative promosse dall'Ufficio Scolastico Regionale vengono verificate a seguito di presentazione di breve relazione tecnica e di sintetica relazione amministrativo-contabile redatte dai Direttori dei corsi, individuati dall'Amministrazione, anche sulla base dei questionari di gradimento che accompagneranno dette azioni.

2. Costituiscono documento di verifica dei risultati tutti i materiali elaborati nell'ambito delle iniziative di formazione, sia prodotti dalle singole istituzioni scolastiche, sia prodotti dalle Reti.

3. L'Ufficio Scolastico Regionale e gli Uffici Scolastici Territoriali concorrono, per quanto di specifica competenza, alle rilevazioni e ai monitoraggi predisposti dall'Amministrazione centrale.

art. 8
(monitoraggio)

Le Parti concordano che alla fine dell'anno scolastico l'informativa successiva verrà effettuata sulla base dei dati rilevati in fase di monitoraggio regionale comprendente tutte le attività formative realizzate dalle Istituzioni scolastiche statali.

art. 9
(interpretazione autentica)

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto regionale decentrato, le Parti che lo hanno sottoscritto, entro 10 giorni dalla richiesta di uno dei firmatari, si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa. La procedura deve concludersi entro 20 giorni dalla data del primo incontro.

2. L'accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio di validità del contratto e ne verrà data tempestiva comunicazione a tutte le istituzioni scolastiche della Regione.

art. 10
(impegno sottoscrizione CCIR)

Entro 30 giorni dalla sottoscrizione definitiva del Contratto Nazionale Integrativo, e previo esito positivo della certificazione facente capo agli organi di controllo, indicati all'art. 40 bis del D.Lgs. n.165/2001 recepito dal D. Lgs. n. 150/2009, le Parti s'impegnano alla stipula del presente CCIR avendo riguardo alle istruzioni che saranno indicate nelle Linee Guida eventualmente elaborate dalla Commissione Nazionale Bilaterale, prevista dall'art. 4 dell'Ipotesi contrattuale del 24/07/2013.

Per la Parte pubblica:

Gianna Marisa Miola – Vice Direttore Generale

Francesca Sabella - Dirigente Ufficio IV "Ordinamenti scolastici – Formazione - Diritto allo studio"

Per la Parte sindacale:

FLC – CGIL	Claudio Baccarini
CISL SCUOLA	Nereo Marcon
UIL SCUOLA	Giuseppe Morgante
SNALS CONFISAL	Elisabetta Capotosto
Federazione GILDA UNAMS	Livio D'Agostino

NOTA allegata all'Ipotesi di CCIR sulla formazione a.s. 2013/14 firmata dalle OOSS in data
20/09/2013

Fermo restando quanto sottoscritto nella nota allegata all'ipotesi del CCNI del 24/07/2013 le
OOSS regionali evidenziano quanto segue:

in ordine alla formazione in tema di SICUREZZA, obbligatoria per tutti i lavoratori (DLvo n.
81/2008, Legge n. 203/2008 e Legge Bilancio 2009), finalizzata "al miglioramento della
sicurezza e della salute dei lavoratori";

considerata la specificità del lavoro docente, così come contrattualmente previsto;
si concorda

sull'opportunità della collocazione di detto obbligo di formazione all'interno delle 40 ore, di cui
all'art. 29 comma 3 punto a) del CCNL vigente, anche in considerazione che la specificità della
funzione docente non può non prevedere un diretto riflesso della formazione sulla sicurezza
sui processi educativi messi in atto nelle scuole di ogni ordine e grado.

FLC – CGIL	Claudio Baccharini
CISL SCUOLA	Nereo Marcon
UIL SCUOLA	Giuseppe Morgante
SNALS CONFISAL	Elisabetta Capotosto
Federazione GILDA UNAMS	Livio D'Agostino